



Repubblica italiana

Tribunale ordinario di Roma – XI Sezione civile

Il G.U. dottor Francesco Crisafulli, letti gli atti, sciogliendo la riserva,

**premess**o che l'avv. L. M., già difensore, dinanzi a questo Tribunale, di un fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto opposizione avverso il decreto 15/4/2013 con il quale il giudice del merito ha liquidato in suo favore l'importo complessivo di € 7.700,00 per diritti ed onorari;

- che nessuno si è costituito per il Ministero della giustizia, resistente, il quale va dichiarato contumace;

**rilevato** che, a fondamento dell'opposizione, l'avv. M. deduce, in sintesi: *a)* che il fallimento da lui difeso è risultato interamente vittorioso nel giudizio; *b)* che il Tribunale ha liquidato, a carico del soccombente ed a favore dell'erario (in considerazione proprio dell'avvenuta ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato), il complessivo importo di € 13.400,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge; *c)* che egli, «in base alle tariffe professionali, [...] aveva un'aspettativa di pagamento par ad € 31.680,00; *d)* che la liquidazione effettuata in sentenza doveva quindi intendersi già comprensiva della riduzione del 50% prevista dall'art. 130 D.P.R. n° 115/02. *e)* che, pertanto, non era necessaria (né legittima) l'ulteriore decurtazione operata con il decreto impugnato, e la somma posta a carico del soccombente avrebbe dovuto essergli riconosciuta integralmente;

**osserva quanto segue**

La vicenda solleva una questione reale, sintetizzabile nei seguenti termini: se, allorché la parte risultata vittoriosa in giudizio sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, vi sia (o debba essere) necessaria coincidenza tra l'importo delle spese di lite che il giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, pone a carico della controparte, rimasta soccombente, e quello che il giudice liquida, con separato decreto, a favore del difensore della parte vittoriosa, ammessa al predetto beneficio.

In astratto, il problema può porsi sotto due aspetti, tra loro distinti ed aventi ambiti di rilevanza diversi, ma entrambi involgenti le medesime problematiche interpretative e risolubili all'esito di analoghi percorsi argomentativi logico-giuridici: il primo aspetto – rilevante tanto in materia penale quanto in materia civile – riguarda la necessità che il

giudice del merito, nel momento in cui liquida le spese processuali che la parte soccombente (o l'imputato condannato) deve sostenere a titolo di rifusione dei compensi dovuti al difensore di quella risultata vittoriosa (o alla parte civile) ammessa al patrocinio a spese dello Stato, applichi direttamente, e subito, l'art. 82 del D.P.R. n° 115 del 30/5/2002, che impone di non superare i valori medi dello scaglione applicabile; il secondo aspetto – rilevante, invece, soltanto in materia civile – riguarda l'ulteriore necessità che il giudice del merito, nel procedere alla liquidazione delle spese a carico del soccombente, operi immediatamente la divisione a metà dei compensi dovuti al difensore della parte vittoriosa, ammessa al medesimo beneficio, come prescritto dall'art. 130 del citato D.P.R. n° 115/02. In entrambi i casi, com'è evidente, il quesito è identico: è ammissibile che la parte privata sia condannata al pagamento di un importo superiore a quello che lo Stato effettivamente corrisponderà al difensore del beneficiario? In altri termini: è concepibile che il legislatore abbia inteso, con i citati artt. 82 e 130, stabilire la regola per cui, in ipotesi di vittoria in giudizio della parte ammessa al patrocinio dello Stato, la controparte soccombente dovrebbe subire un depauperamento in misura doppia rispetto alla somma necessaria per retribuire il difensore avversario (e che lo Stato concretamente dovrebbe sborsare a tale scopo), mentre, correlativamente, lo Stato dovrebbe, a sua volta, godere di una locupletazione del tutto priva di giustificazione, pari al 100% dell'importo che paga al professionista e che il soccombente gli rimborsa?

Con la sentenza n° 46537 dell'8/11/2011 (depositata il 14/12/2011), la Sezione VI penale della Corte di cassazione ha stabilito che vi è necessaria coincidenza tra la somma liquidata dal giudice, con la sentenza di condanna dell'imputato, a titolo di rimborso delle spese legali di parte civile ammessa al patrocinio a spese pubbliche, e quella liquidata, con successivo decreto, a beneficio del difensore di tale parte e poste a carico dell'erario; e che, pertanto, il giudice è tenuto a fare applicazione dell'art. 82 D.P.R. n° 115/02 sin dal momento della pronuncia del dispositivo. La sentenza ha poi trovato un implicito, autorevole avallo da parte della Corte costituzionale, che l'ha recepita e tacitamente condivisa, traendone argomento per dichiarare manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 D.P.R. n° 115/02 (ord. n° 270/12).

Nel suo elaborato percorso argomentativo, la Corte di cassazione ha, in particolare, posto in rilievo: a) la natura della condanna alle spese processuali, escludendo che essa esprima un intento "punitivo" nei confronti della parte onerata e sottolineandone, invece, la finalità ripristinatoria dell'integrità patrimoniale del soggetto tenuto a retribuire l'avvocato; b) «l'operare sinergico sia del generale principio di divieto dell'ingiustificato arricchimento (lo Stato non potrebbe ricevere, per la prestazione del difensore di parte civile, più di quanto poi è tenuto a corrispondere al medesimo professionista proprio per quella specifica prestazione), sia di quello altrettanto generale dell'evitare ingiustificati danni erariali (che si verificherebbero ove lo stato - noti : per la medesima causale - ricevesse dall'imputato, in ragione della sua soccombenza civile, somma inferiore a quella che poi corrisponde al difensore della parte civile)»; c) in caso di riconoscimento della responsabilità dell'imputato anche ai



fini civili e di sua condanna alla rifusione delle spese legali, l'applicabilità diretta ed esclusiva delle regole dettate dal D.P.R. n° 115/02, costituenti una «*normativa successiva, speciale e specifica rispetto a quella dell'art. 541 c.p.p.*». In conclusione, la Corte ha quindi affermato il principio di diritto secondo il quale «*quando il giudice del processo penale condanna l'imputato alla rifusione integrale delle spese legali sostenute dalla parte civile, ammessa al beneficio del patrocinio a spese pubbliche, la somma che l'imputato deve rifondere in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore; essa va pertanto subito determinata secondo i parametri di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82*».

La decisione si pone in controtendenza rispetto ad un precedente arresto (n. 42844/08) con il quale la Cassazione penale (peraltro, alquanto paradossalmente, in una fattispecie in cui il professionista rivendicava un compenso addirittura maggiore di quello determinato in sentenza, e che, quindi, non sarebbe stato integralmente rimborsato all'erario dal condannato) aveva ritenuto, invece, l'autonomia delle due liquidazioni (quella effettuata in sentenza e quella effettuata nel successivo decreto). L'argomentazione di quest'ultima sentenza, tuttavia, non appare convincente.

Innanzitutto, come si è accennato (e come è rivelato proprio dalla fattispecie concretamente affrontata e decisa dai giudici di legittimità) la predicata autonomia dei due provvedimenti di liquidazione potrebbe condurre al paradossale risultato per cui, in sentenza, il giudice pronunci una condanna basata su valori inferiori ai medi, ed osservi poi, invece, tale ultimo parametro nel decreto di liquidazione al difensore: ipotesi possibile, in pratica, e del tutto legittima, una volta che si sia predicata l'indipendenza delle due liquidazioni, il cui risultato consisterebbe in un esborso, da parte dello Stato, superiore al rimborso che esso potrebbe conseguire dal condannato.

In secondo luogo, non si vede in che cosa consisterebbe la pretesa «*difficoltà, anche dal punto di vista pratico, di coordinare le due liquidazioni, per la necessità [...] di un provvedimento a favore del difensore e per la assenza, si ribadisce, di ogni previsione normativa che stabilisca che il giudice penale debba uniformarsi al criterio di cui all'art. 82 del T.U.*». La mera necessità di due distinti provvedimenti non impedisce certamente, sul piano pratico, di effettuare un opportuno coordinamento tra i rispettivi contenuti; tanto più che il giudice è perfettamente consapevole, sin dal momento in cui pronuncia la sentenza, dell'ammissione della parte civile (e comunque di una delle parti, per quanto concerne il processo civile) al patrocinio a spese dello Stato, e nulla gli impedisce di tenerne conto. D'altra parte, se è vero che «i giudici sono soggetti soltanto alla legge» (come recita l'art. 101, comma 2, Cost.), è anche vero che essi sono soggetti a tutta la legge, e non soltanto ad uno specifico corpus normativo o codice; e non si vede proprio per quale ragione dovrebbe essere necessaria – come sembra esigere la sentenza in commento – una «*previsione normativa che stabilisca che il giudice penale debba uniformarsi al criterio di cui all'art. 82 del T.U.*» (cioè una legge che imponga al giudice di applicare un'altra legge...). Sicché non pare affatto vero che «*tali inconvenienti possono essere evitati riconoscendo l'autonomia delle due liquidazioni*»: al contrario, il riconoscimento di detta autonomia, lungi dal superare le difficoltà, non fa

che accentuarle, potendo anche provocare i risultati paradossali di cui s'è detto prima (quando la liquidazione a favore del professionista sia superiore a quella a carico del condannato o del soccombente).

Infine, l'argomento che la Corte trae dalla giurisprudenza civile in materia di liquidazione degli onorari di difesa non coglie nel segno. È vero che il professionista può sempre pretendere dal proprio cliente un compenso *maggiore* (nel rispetto dei limiti tariffari, ove vigenti) dell'importo liquidato in sede di merito a carico del soccombente, ma non è comunque vero il contrario: il professionista ha comunque il diritto di esigere dal proprio cliente un pagamento *almeno equivalente* all'importo del rimborso che quest'ultimo consegue, per effetto della condanna alla rifusione delle spese di lite, dalla controparte soccombente. La regola richiamata dai giudici di legittimità è quindi coerente con la definizione del concetto di rimborso, che può essere inferiore all'esborso (nel caso di rimborso parziale) ma certamente mai superiore ad esso. D'altra parte, se può accadere, e di solito accade, che l'avvocato pretenda (legittimamente) dal proprio cliente un compenso maggiore di quello posto a carico del soccombente, ciò dipende dalla natura contrattuale del rapporto cliente/professionista (natura quanto meno dubbia, nel caso del rapporto Stato/professionista).

Appare quindi preferibile seguire l'indirizzo tracciato dalla più recente sentenza n° 46537/11, precedentemente riassunta, le cui argomentazioni e conclusioni appaiono coerenti con le seguenti considerazioni, alle quali recano autorevole conforto:

- sul piano dell'interpretazione (fondata sulla *ratio legis*) del complesso normativo costituito, da un lato, dagli artt. 82 e 130 del D.P.R. n° 115/02 (in tema di limite massimo degli importi liquidabili a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e di riduzione alla metà dell'onorario in materia civile) e, d'altro lato dalle norme in tema di condanna di una parte al rimborso delle spese processuali (art. 541 C.P.P. e, per quanto più specificamente qui interessa, art. 91 C.P.C.), si deve escludere che il legislatore abbia inteso, da un lato, esporre l'erario al rischio di un esborso superiore alla somma che potrà recuperare per effetto della sentenza di condanna e, d'altro lato, attribuire ad esso un arricchimento, del tutto ingiustificato, corrispondente alla differenza tra l'importo liquidato in sentenza e quello, eventualmente inferiore, oggetto del decreto di liquidazione a favore dell'avvocato;
- quanto al primo aspetto, l'interpretazione accolta serve a prevenire un possibile pregiudizio per la finanza pubblica; quanto al secondo, essa è coerente con la natura della condanna del soccombente (o dell'imputato condannato) al *rimborso* (così si esprime, del resto, l'art. 91 C.P.C.) delle spese relative alla difesa in giudizio della parte vittoriosa (o della parte civile), posto che un *rimborso*, per definizione, non è tale se non equivale, al massimo, al corrispondente *esborso* (rispetto al quale potrebbe essere parziale, e quindi di importo inferiore, ma non superiore);
- che la natura della condanna alle spese trova una conferma desumibile dalle pronunce con le quali la Corte di cassazione ha affermato che l'I.V.A. (normalmente dovuta anche in difetto di espressa domanda o statuizione), non deve essere

rimborsata al soggetto che, per la sua posizione, sia in grado di detrarla, e ciò proprio in ragione del fatto che non si tratterebbe, in tal caso, di un *rimborso*, perché al pagamento della somma astrattamente dovuta al fisco (ma detraibile, e di fatto non versata) non corrisponderebbe un eguale esborso, ma una ingiustificata locupletazione dell'*accipiens* (v. Cass. n° 2474/12 e n° 7551/11).

In considerazione di quanto precede, deve conclusivamente ritenersi che il giudice del merito, nella sentenza con la quale liquida le spese di lite a carico del soccombente e lo condanna, inoltre al relativo pagamento a favore dell'erario (per essere la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato), deve tenere conto della concessione del suddetto beneficio e deve, già in quella sede, rispettare il limite dei valori medi, in applicazione dell'art. 82, ed operare, *ex art.* 130 D.P.R. n° 115/02, in materia civile, la decurtazione del 50% della somma complessiva liquidata. E, nel successivo provvedimento di liquidazione a favore del professionista, dovrà poi attenersi alla somma così precedentemente determinata, già rispettosa dei parametri imposti dal testo unico sulle spese di giustizia.

L'aver così stabilito che il giudice del merito, nel liquidare le spese processuali a carico del soccombente (o del condannato), deve fare applicazione delle disposizioni pertinenti del D.P.R. n° 115/02, impone di presumere, in difetto di contrarie o diverse indicazioni contenute nella sentenza, ed *a fortiori* quando vi siano, al contrario, elementi indiziari che lo confermano, che a tale obbligo il singolo giudice del caso concreto si sia effettivamente conformato.

Nella specie, la sentenza di questo Tribunale n° 9090/12, nella parte finale della motivazione, afferma che «le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo *in favore dello Stato*, attesa *l'ammissione del fallimento attore al patrocinio a spese dello Stato*, seguono la soccombenza», e, nel dispositivo, «condanna il convenuto alla *refusione*, in favore dello Stato, attesa *l'ammissione del fallimento attore al patrocinio a spese dello Stato*, delle spese della presente procedura che liquida in complessivi € 15.400,00, di cui € 9.800,00 per onorari ed € 5.600,00 per diritti. Oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge» (enfasi aggiunte).

Tali espressioni hanno l'obiettivo significato di rivelare che il Collegio, al momento di liquidare le spese, ha tenuto conto dell'ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato, della quale era ben consapevole, ed ha correttamente fatto applicazione, oltre che dell'art. 91 C.P.C., anche delle norme del D.P.R. n° 115/02 che disciplinano tale fattispecie, disponendo il pagamento a favore dello Stato, anziché della parte vittoriosa (conformemente all'art. 133 del D.P.R. citato). Non vi è dunque motivo alcuno per ritenere che il Tribunale abbia, in detta sede, applicato soltanto il citato art. 133, e non anche — com'era doveroso — l'art. 130 (ed anche l'art. 82) del medesimo D.P.R.

Tale conclusione è rafforzata da due elementi: in primo luogo, dall'uso del termine «*refusione*» che — come si è già accennato — non ha senso se non riferito ad una somma al massimo equivalente (e non superiore) a quella costituente l'esborso da *rifondere* (o rimborsare), ed in secondo luogo dalla circostanza che la somma indicata in dispositivo

non costituisce semplicemente l'oggetto della *liquidazione*, bensì anche quello della *condanna* del soccombente: essa, cioè, rappresenta evidentemente il risultato finale del calcolo effettuato dal Collegio, e non soltanto il suo punto di partenza o fattore principale (da dividere poi per due), poiché non avrebbe senso pronunciare una condanna al pagamento di una somma meramente "virtuale", o ipotetica, enunciata soltanto quale fattore di un calcolo che deve ancora essere completato.

Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, la revoca del decreto opposto e la liquidazione del compenso dovuto all'avv. M. in misura equivalente all'importo già determinato nella sentenza n° 9090/12 di questo Tribunale.

Spese secondo soccombenza, da liquidarsi, ai sensi del D.M. n° 140/12 ed in considerazione della natura, del valore e della complessità della controversia, dell'entità dell'attività difensiva svolta e dell'assenza di istruttoria, in € 350,00 per la fase di studio, € 150,00 per la fase introduttiva ed € 300,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

il G.U., in accoglimento dell'opposizione,

**revoca** il decreto 15/4/2013 di questo Tribunale;

**liquida** a favore dell'avv. L. M. il complessivo importo di € 15.400,00, oltre spese generali di studio, C.P.A. ed I.V.A. di legge, oltre alle spese del presente giudizio liquidate in € 800,00 oltre oneri previdenziali e fiscali.

Si comunichi.

Roma, 28/03/2014

Il G.U.